

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XIV LEGISLATURA

### TESTO DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3276

***Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione (3276) (V. nuovo titolo)***

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione (3276)*

### APPROVATI DALL'AULA DEL SENATO

(seduta n. 753<sup>a</sup> del 2° marzo 2005)

#### ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

##### ARTICOLO 5.

*(Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)*

1. Il comma 7 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.».

#### EMENDAMENTI

#### 5.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

#### Approvato

*Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai dirigenti ed ai funzionari laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, nei limiti delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni presso cui sono conferiti gli incarichi.".

1-ter. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo, dopo le parole: ", anche presso amministrazioni statali,", sono aggiunte le seguenti: "comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in funzioni dirigenziali od".

*Inoltre, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.» e *conseguentemente al titolo del disegno di legge di conversione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280».

---

### **5.0.103**

**ROLLANDIN, ANDREOTTI, THALER AUSSERHOFER, PEDRINI, KOFLER, PETERLINI, COSSIGA, FRAU**  
**Approvato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Proroga del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico)*

1. L'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico è prorogata al 15 gennaio 2008; fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il detto dell'articolo 3 paragrafo 6 della direttiva 2001/97/CE».

## **PROPOSTA DI COORDINAMENTO**

### **C1**

IL RELATORE

### **Accolta**

*Nell'emendamento 5.205a, al comma 2-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nei limiti dei posti effettivamente disponibili» e *sopprimere l'ultimo periodo.*